



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - POZZALLO

(Lungomare Medaglie d'oro lunga navigazione - ☎0932 – 953327 - ✉0932 - 953590 – cppozzallo@mit.gov.it)

**Ordinanza n. 34/2019
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTO:** la legge 8 luglio 2003, n. 172 *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* ed in particolare l’art. 6, comma 7 ove si stabilisce che la Regione Siciliana esercita direttamente le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo di sua esclusiva proprietà, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto della suddetta Regione;
- VISTA:** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento al comma 251, lett. e), relativo all’obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e comma 254 dell’art. 1, riguardante l’individuazione, a cura delle Regioni, di un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, nonché, l’individuazione delle modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTO:** il D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171, recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge n. 172/03”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1225 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale del Ministero degli Interni del 10.03.1998 recante *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.*
- VISTO:** il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2008, n. 146, recante *“Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;*
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 10.03.1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”* pubblicato sulla G.U. 81 del 7 aprile 1998;

- VISTE:** le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* (di cui, da ultimo, la n. 151 del 23.03.2018);
- VISTA:** la Legge della Regione Siciliana n. 17/1998 che impone, oltre ai concessionari esercenti stabilimenti balneari anche alle Amministrazioni di tutti i Comuni costieri dell'isola di assicurare, nell'ambito dei litorali di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;
- VISTO:** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 emanato il 01 giugno 2007, recante la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;
- VISTO:** il Decreto datato 19 marzo 2019 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana anno 73 numero 14 del 29 marzo 2019 con cui sono state individuate le zone di mare precluse alla balneazione per cause di natura sanitaria, oltre che la durata della stagione balneare dal 1 maggio al 31 ottobre;
- VISTA:** la Circolare n. 1 datata 21/01/1999 dell'Assessorato Regionale degli Enti locali, relativa all'istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane, ai sensi della L.R. n. 17/1998 sopra citata;
- VISTE:** le Circolari prot. n. 260238 e prot. n. 261598 rispettivamente emanate in data 28/02/1995 e 02/08/1994 dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione nonché il dispaccio prot. n. 82/76655 datato 20/12/2003 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi tutti per argomento la disciplina dell'utilizzo e navigazione delle moto d'acqua per scopi turistico-ricreativi e per salvamento;
- VISTA:** la circolare del Ministero della Salute prot. nr.18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..."*, prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"Saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 02.02.70/29121 del 29.3.2014, secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. nr.13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 82/22468 del 3.4.2002, con cui è stata trasmessa una Ordinanza *standard* di sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- VISTE:** le Circolari del Comando generale prot. nr. 09.01/30387 del 28.06.2005 e prot. nr. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti "*...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.*";
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 02.01.04/34660 del 7 aprile 2006, recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 02.01/13413 del 8 febbraio 2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della "*istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore*";
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 40802 del 13 maggio 2013, inerente "*...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile*";
- VISTA:** la Circolare del Comando Generale prot. nr. 91792 del 24.10.2013, inerente l'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare "*...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...*";
- VISTE:** le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando generale per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio prot. nr. 62711 in data 28.5.2015), nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "Compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTO:** il tavolo tecnico convocato con la nota prot. 3964 in data 19.02.2019 , al quale sono intervenuti , per i profili di rispettiva competenza, la Regione Siciliana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e lo SPRESAL di Ragusa;
- VISTE:** le riunioni indette con i concessionari degli stabilimenti balneari insistenti sul litorale di giurisdizione, note prot. 2928 in data 06.02.2019, prot. 4036 in data 19.02.2019, prot. 4739 in data 27.02.2019, prot. 5270 in data 05.03.2019, a seguito delle quali si è provveduto ad una disamina delle fondamentali modifiche da apportare in previsione della emanazione della nuova ordinanza di Sicurezza Balneare;

- VISTA:** la riunione indetta con la nota prot. 5771 in data 11.03.2019, con la quale si è provveduto a convocare i Comuni costieri insieme all'ARTA e all'ASP, al fine di esaminare congiuntamente gli aspetti di rispettiva competenza, concernenti l'emanazione della nuova ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2016 emanata il 30/05/2016;
- VISTA:** la giurisdizione di questo Circondario marittimo che si estende dalla foce del fiume Dirillo, situato nel Comune di Acate incluso, alla località denominata Pantano Longarini, situata nel Comune di Pachino escluso;
- VISTE:** le proprie Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di costa e mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 18/2018 datata 18/04/2018, recante la disciplina della locazione e noleggio di natanti nel Circondario marittimo di Pozzallo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 21/2013 datata 14/06/2013, recante la disciplina delle immersioni subacquee sportive nel Circondario marittimo di Pozzallo;
- RITENUTO:** necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, riunire in un unico provvedimento ordinatorio tutte le normative che disciplinano la sicurezza della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ecosistema marino nel corso della stagione balneare, al fine di aggiornare ed integrare le disposizioni contenute nella previgente Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2016 sopra citata;

ORDINA

CAPO I Norme Generali

Articolo 1 *Oggetto e campo di applicazione*

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Salvo diversa e specifica indicazione la presente Ordinanza si applica durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Siciliana¹ e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:
- Zona di mare antistante il litorale compreso fra i comuni di Ispica e Acate (Compartimento Marittimo di Pozzallo);
 - Litorale compreso fra i comuni di Ispica e Acate (Circondario Marittimo di Pozzallo).

Articolo 2 **Definizioni**

Agli effetti della presente Ordinanza si intende:

a) *ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)*

Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

b) *COSTA*

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

c) *TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE/AREA ATTREZZATA*

Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture attrezzate destinate alla balneazione, anche con ingresso gratuito (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici o sociali), insistenti sul demanio marittimo od in area privata ubicata sulla costa

d) *AREA ATTREZZATA PER LA BALNEAZIONE*

Area in concessione o area privata esclusivamente contraddistinta da strutture facilmente amovibili quali sdraio ed ombrelloni, priva di cabine , docce e altre strutture fisse.

¹ Al momento della emanazione della presente Ordinanza, inizio il 1° maggio e termine il 31 ottobre, ai sensi del D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, così come modificato dal D.D.G. del 19.03.2019 ("Stagione balneare 2019") dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

e) *STRUTTURA BALNEARE*

Struttura in concessione o comunque ubicata su proprietà privata sulla costa, attrezzata per la balneazione e contraddistinta dalla presenza di strutture fisse quali box doccia, cabine ecc.

f) *COSTE A PICCO*

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi

g) *DISTANZA DALLA COSTA*

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

h) *FRONTE MARE*

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area dove ricade la struttura balneare.

i) *PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA*

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, piccole unità a vela (laser e catamarani) unità fly board, jetlev flyer*, unità assistite con mezzo di propulsione tipo "free wheeling" tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II

Limiti della navigazione e della balneazione

Articolo 3

Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, così come definite all'articolo 2, lettera f) è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti dal competente Servizio Regionale².

Articolo 4

Segnalamenti nella zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i titolari delle strutture balneari, aree attrezzate per la balneazione ed i comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15), assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:
 - a) la zona di mare riservata ai bagnanti (articolo 3), è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: Safe water boundary*".

I titolari delle strutture balneari ed aree attrezzate per la balneazione hanno facoltà di posizionare i gavitelli a 150 metri qualora, a 200 metri dalla costa, vi sia una elevata altezza dei fondali, previa comunicazione all'Autorità Marittima. In tal caso, sui gavitelli posti agli estremi del fronte mare, sono fissate delle bandierine di colore rosso e nella comunicazione è precisata l'altezza del fondale presente a 200 metri dalla costa. Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 5;

² Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente citato in premessa, che prevede come orario, quello compreso fra le ore 09.00 e le ore 19.00.

b) il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,10 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla costa, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, co. 3, con la seguente dicitura: "Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,10 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1,10 meters)*".

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura "*ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not safe for children and beginner swimmers*";

c) i corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 16.

2. I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi, definitivamente, al termine della stagione balneare, così come fissata annualmente con apposito Decreto assessoriale della Regione Siciliana, da parte dei titolari delle strutture balneari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione e da parte dei Comuni per gli specchi acquei segnalati antistanti le spiagge libere.

3. I titolari delle strutture balneari, aree attrezzate per la balneazione e del pari le Civiche Amministrazioni competenti, devono, altresì, tenere quotidianamente sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento, salvo i casi di temporaneo oggettivo impedimento che deve, comunque, essere tempestivamente comunicato all'Autorità marittima locale competente.

Nel caso di rimozione, perdita e/o modifica della corretta posizione dei gavitelli in questione, anche dovuta a qualsiasi causa naturale ovvero accidentale, il titolare delle strutture balneari deve, a sua totale e diretta cura e spesa, provvedere al relativo pronto recupero nonché idonea collocazione nella prestabilita posizione originaria.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

Articolo 5
Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi *scooter* acquatici, *jet* e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa ed a 100 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:
 - a) le unità militari e delle forze di polizia, per le unità di soccorso e per i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n. 470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;

 - b) i piccoli natanti senza propulsione meccanica (come definiti all'articolo 2, lett i) della presente ordinanza).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

4. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

5. Alle unità da diporto è vietato:
 - a) ancorarsi nel tratto di mare antistante il parco archeologico di Kamarina e, più precisamente, nella zona compresa tra la foce del torrente Rifriscolaro ad est, la foce del fiume Ippari ad ovest ed, in mare, la batimetrica dei 10 (dieci) mt. riportata sulla Carta Nautica I.I. n° 20;

 - b) attraccare presso la costa ricadente nell'ambito della Riserva naturale speciale biologica denominata "*Macchia foresta del fiume Irmínio*", istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge regionale n. 98/1981, con Decreto regionale datato 07/06/1985, rispettando i limiti e le prescrizioni specifiche contenute nelle vigenti Ordinanze d'interdizione n. 19/1999 e n. 06/2012, rispettivamente datate 18/06/1999 e 15/02/2012;

- c) navigare, sostare, ancorare e pescare nella zona di mare di forma circolare, avente centro sul faro posto sull'Isola dei Porri e raggio 100 (cento) mt., rispettando altresì, tutte le ulteriori limitazioni contenute nella vigente Ordinanza n. 40/1995 del 17/10/1995.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle norme vigenti in materia ed all'Ordinanza n. 22/2013 datata 14/06/2013 citata in premessa.

Articolo 6
Limiti alla navigazione entro 1.000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.
2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.
3. La navigazione dei piccoli natanti comunemente denominati jole, canoe, pattini, mosconi, pedalò e simili, nonché i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. (escluse le tavole a vela, *wind-surf* e *kite-surf*), deve avvenire entro 300 mt. dalla costa, in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli.
4. Gli acquascooter e moto d'acqua nonché i natanti similari, devono navigare, muniti di mezzo di salvataggio individuale, esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteomarine assicurate, ad una distanza dalla costa non inferiore a mt. 500 e non superiore ad un miglio.
5. Lo sci nautico deve essere effettuato oltre 500 mt. da spiagge e da scogliere.

Articolo 7
Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:
 - a) all'interno dei porti e degli approdi del Circondario marittimo (Pozzallo, Donnalucata, Marina di Modica, Sampieri, Marina di Ragusa, Punta Secca e Scoglitti);
 - b) nel raggio di 200 mt. dalle imboccature e strutture portuali (moli, banchine, calate, dighe foranee, moli frangiflutti, massicciate esterne alle strutture portuali a difesa delle stesse,

ecc.), fatti salvi eventuali maggiori limiti contenuti in specifici provvedimenti ordinatori emanati dall'Autorità Marittima;

- c) fuori dai porti, in prossimità di pontili fissi e/o galleggianti per la nautica da diporto, per un raggio di metri 200;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati, dei campi boe in concessione e dei campi boe per la sosta temporanea;
 - e) negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale che, conformemente ad apposite segnalazioni monitorie predisposte a cura dei Comuni, risultano interdetti per motivi igienico sanitari o per altri motivi; ovvero a causa di pericolo di frane e/o smottamenti o comunque per pericoli dipendenti da fenomeni di erosione delle coste;
 - f) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze o provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima;
 - g) nel raggio di 200 metri da navi militari o mercantili di qualsiasi nazionalità alla fonda;
 - h) negli specchi acquei antistanti le foci di tutti i fiumi e canali, nell'area composta, a sinistra della foce, da un settore circolare (con centro nel margine sinistro della foce, e raggio 100 mt.), al centro della foce, da un rettangolo con uno dei lati costituito dall'intero fronte a mare della foce, e l'altro lato di 100 mt., ed a destra della foce, da un settore circolare (con centro nel margine destro della foce, e raggio 100 mt.); sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti;
 - i) nei tratti di mare e di costa dove si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione, da parte dei Laboratori di igiene e profilassi o di altri competenti Istituti, delle zone vietate alla balneazione, che saranno individuate e regolamentate mediante Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti
 - j) sino a 200 mt. a destra e sino a 200 mt. a sinistra delle condotte di allontanamento delle acque reflue degli impianti di depurazione dei Comuni del Circondario. Il divieto si estende all'area semicircolare, con centro nel punto terminale a mare della condotta, e raggio 200 mt.; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti.
- 2.** I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, utilizzano i segnalamenti previsti per le attività subacquee od indossano una calottina rossa.

Articolo 8
Scogliere a picco sul mare

1. Chiunque percorre le coste del Circondario marittimo di Pozzallo, è tenuto a prestare la massima attenzione ad eventuali situazioni di pericolo di crollo di materiale roccioso, evitando di avvicinarsi a rocce in evidente stato di instabilità, allo scopo di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per sé e per altri. In generale comunque, lungo la costa rocciosa del Circondario Marittimo di Pozzallo, è fatto obbligo di prestare la massima attenzione ad eventuali situazioni di pericolo derivanti da possibili crolli e fenomeni franosi, cui la costa stessa è potenzialmente soggetta, anche in aree ove il fenomeno non presenta evidenti segni naturali (lesioni, fratture, ingrottamenti, etc.), o non risulti comunque apposta idonea segnaletica monitoria.
2. In via cautelare, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro 10 metri verso terra dal ciglio delle scogliere a picco sul mare, nonché alla base delle scogliere stesse, per una distanza di almeno 10 metri dal piede e, comunque, dalla zona di accumulo di materiali franati.
3. I Comuni devono adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, apponendo anche apposita segnaletica che evidenzi, ove esistenti, pericoli di crollo e/o smottamenti lungo la costa.

CAPO III

Erogazione del servizio di salvamento

Articolo 9
Servizio di salvamento – generalità

1. I titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione devono assicurare, in maniera continuativa e senza interruzione, il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. A cura dei soggetti di cui al comma 1, sarà compilata la “*Scheda di autoverifica*” (Allegato 2) almeno due volte al mese; la stessa dovrà essere esibita alle autorità competenti durante l’attività di accertamento e controllo.
3. Il consorzio fra diverse strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all’Autorità Marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.

4. Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.
5. Ai fini di cui al comma 3, i titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione sottoscrivono una dichiarazione come da **allegato 1**. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti intercorse dopo la presentazione.
6. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il *titolare della struttura balneare e aree attrezzate per la balneazione* è responsabile di informare, tempestivamente via telefono, l'Autorità Marittima competente su ogni intervento di assistenza o soccorso prestato da parte di uno o più assistenti bagnanti nonché ogni incidente od altro evento rilevante per la sicurezza della balneazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.
7. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.
8. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art. 2, co.1, pt.1). L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 10 ***Servizio di salvamento – assistenti bagnanti***

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione è assicurato da un assistente bagnante ogni 80 metri, o frazione, di fronte mare; qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es: scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.
2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare con personale distinto da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità

dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.

3. Gli assistenti bagnanti non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni od in luoghi diversi da quelli di competenza, come indicato all'art. 13, comma 1, lettera a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un assistente bagnanti.
4. In caso di necessità (esempio: pausa pranzo) ovvero di imprevedibili impedimenti, l'assistente bagnanti dovrà essere immediatamente sostituito da altro personale parimenti qualificato in modo da garantire il servizio di cui al comma 1 dell'articolo 9, senza soluzione di continuità.

Articolo 11

Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti *bagnanti* sono realizzate, a cura dei *titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione*, su piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 1 metro, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, ovvero nella linea mediana dello stesso.
2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti *bagnanti*, su disposizione del *titolare della struttura balneare e aree attrezzate per la balneazione* o dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:
 - a) bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;
 - b) bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
 - c) bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.
3. Presso ogni struttura balneare e aree attrezzate per la balneazione sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) indicanti il significato delle bandiere di segnalazione, con le diciture elencate di seguito e dei gavitelli di cui all'articolo 4, co.1, lett. *a-b*:
 - bandiera bianca: tempo buono e regolare attivazione della postazione - *white flag: good weather conditions, lifeguard on duty* –

- bandiera rossa: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - *red flag: dangerous weather conditions or no lifeguard on duty. No rental rafts, boats, windsurf.*
 - bandiera gialla: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *yellow flag: strong wind. Do not keep open beach umbrellas*
- 4.** Ogni postazione di *assistente bagnanti* è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:
- a) 1 binocolo;
 - b) 1 maschera e snorkel;
 - c) 1 paio di pinne da salvamento (o mezza pinne);
 - d) 1 megafono funzionante;
 - e) 1 rullo amovibile (asservito agli eventuali spostamenti dell'assistente al salvamento lungo il litorale), con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un *rescue can* o un *rescue tube*;
 - f) 1 *rescue can* o *rescue tube* supplementare, che l'assistente ai bagnanti deve portare al seguito quando si allontana dalla postazione per vigilare sul fronte mare di competenza;
 - g) 1 casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).
- 5.** predisposizione di un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici:
- Capitaneria di Porto (1530);
 - Carabinieri (112);
 - Guardia di Finanza (117);
 - Polizia di Stato (113);
 - Vigili del Fuoco (115);
 - Vigili Urbani;
 - Ospedale più vicino.

Articolo 12
Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare e area attrezzata per la balneazione è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio". L'unità in nessun caso è destinata ad altri usi.

In eventuale aggiunta al pattino di salvataggio, è data facoltà al concessionario/gestore della struttura balneare/ area attrezzata per la balneazione di utilizzare una tavola S.U.P. (stand up paddle) al fine di ottemperare alle esigenze di soccorso in atto.

2. Il mezzo è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.

3. Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:

- a) un salvagente anulare/ rescue can munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- b) un mezzo marinaio/gaffa;
- c) un'ancora.

4. Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

i) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Pozzallo formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:

- i nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
- caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
- polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
- dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;

- ii) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
 - iii) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
 - iv) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
 - v) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
 - vi) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).
 - vii) la moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti
5. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare e dei dispositivi di protezione individuali non obbligatori da indossare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza dei bagnanti, ecc.).

Articolo 13 ***Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti***

1. L'assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni³:
- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 10, co.3;
 - b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* ;
 - c) indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "salvamento" o simili con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;

³ In solido con il *titolare della struttura balneare/aree attrezzate per la balneazione* o con il Comune per il servizio erogato sulle spiagge libere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge nr.689/1981.

- d) posiziona le dotazioni di cui all'articolo 11, co 4; in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso (pattino di salvataggio) sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 12;
- e) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 11.

2. L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, a norma dell'art. 359, comma 2° del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato (in solido con il concessionario ai sensi dell'articolo 6, comma 3° della Legge n. 689/1991), in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Articolo 14

Altre dotazioni dello stabilimento balneare/Area attrezzate per la balneazione

1. Ogni struttura balneare e area attrezzata per la balneazione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotata di:
- salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del *fronte mare* in concessione, sulla battigia;
 - sistemazioni antincendio nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2 Allegato V del D.M. 10/03/98 ;
 - solo per gli stabilimenti balneari apposito locale chiuso adibito esclusivamente al primo soccorso, all'interno del quale è possibile collocare una barella in posizione orizzontale;
 - una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni minime di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale, ovvero:
 - Guanti sterili monouso (5 paia).
 - Visiera paraschizzi
 - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
 - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
 - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
 - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
 - Teli sterili monouso (2).

- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
 - Confezione di rete elastica di misura media (1).
 - Confezione di cotone idrofilo (1).
 - Confezioni di cerotti di vari e misure pronti all'uso (2).
 - Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
 - Un paio di forbici.
 - Lacci emostatici (3).
 - Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
 - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
 - Termometro.
 - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
- 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro ciascuna o, in alternativa, n.2 bombole di ossigeno della capacità non inferiore a due litri ciascuna; riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
 - Saturimetro arterioso;
 - 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
 - mascherine per respirazione bocca a bocca;
 - pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
 - 1 barella;
 - Un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
 - Una tavola spinale;
 - Almeno un collare adattabile per far fronte ad eventuali traumi midollari;
2. È facoltà dei *titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione* assicurare la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Se tale facoltà viene esercitata, i *titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione* hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.

Articolo 15 **Strutture elioterapiche**

Le strutture ricettive e le aree attrezzate che intendono operare per fini esclusivamente elioterapici, devono issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica verticale, all'ingresso ed all'interno della struttura stessa (con almeno n° 4 cartelli), ben visibile e redatta in più lingue recante la seguente dicitura “**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”. Ad ogni modo, qualora tali strutture balneari intendano comunque avvalersi, per motivi di sicurezza, di personale addetto (assistente bagnanti/bagnino di salvataggio) lo stesso deve essere in possesso di tutte le dotazioni individuali previste dall'art. 11 della presente Ordinanza.

Articolo 16 **Corridoi di lancio ed aree di ormeggio**

1. I titolari di aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione unità da diporto, i titolari di stabilimenti balneari e aree attrezzate per la balneazione nonché qualunque altra associazione, sodalizio, società e/o Ente pubblico, nelle zone di mare prospicienti aree in concessione, stabilimenti balneari e/o spiagge libere, dovranno realizzare “corridoi di lancio” per l'atterraggio e la partenza delle unità navali ad eccezione dei c.d. piccoli natanti senza propulsione meccanica (vedasi definizione all'articolo 2, lett. i) della presente Ordinanza).

I corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di mt. 20 ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- profondità non inferiore a metri 300;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, a 50 metri o frazioni, eventualmente collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione “**CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITA' – DIVIETO DI BALNEAZIONE – No swimming – Only boats**”
- Nelle aree destinate a stabilimento balneare/ area attrezzata per la balneazione, qualora nel titolo concessorio sia prevista l'attività di locazione/noleggio di unità da diporto, i titolari delle

strutture balneari dovranno attenersi alle presenti prescrizioni. In tal caso, i corridoi dovranno essere posizionati entro i limiti laterali della concessione, al fine di non ostacolare la balneazione.

2. I corridoi di lancio, a prescindere dal realizzatore, sia pubblico che privato, sono destinati all'uso pubblico dell'intera collettività ed utenti del mare in genere.

I corridoi devono essere posizionati, perpendicolari alla spiaggia, in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che sia presente la relativa segnaletica, indicante il divieto di balneazione, verificando quotidianamente il corretto posizionamento dei gavitelli di delimitazione e provvedendo immediatamente al loro ripristino e/o sostituzione in caso di scarrocciamenti o perdita/sottrazione degli stessi.

Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.


Tutte le unità navali, ivi comprese quelle a motore e gli acquascooters, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza, alla minima andatura compatibile con il governo dell'unità e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo nautico in questione, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua.

Le unità da diporto a motore, a vela od a vela con motore ausiliario devono sempre raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

Fermo restando la necessaria presenza del corridoio di lancio per chi esercita l'attività di cui al comma 1, le medesime unità, in via eccezionale in mancanza di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i remi mantenendo una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere la traiettoria dell'unità, prestando la massima attenzione ad eventuali bagnanti e/o persone intente in attività subacquee. In ogni caso, fermo restando il divieto di ancoraggio entro la zona di mare riservata ai bagnanti, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentita temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.

È fatto comunque divieto assoluto di ormeggiarsi od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

CORRIDOIO DI LANCIO



L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate kitesurf), è consentito ai maggiori di anni

Articolo 17 Norme riguardanti l'attività di kite-surf

Durante l'utilizzo dei *kite-surf* è obbligatorio:

1. indossare permanentemente una cintura di salvataggio approvata ai sensi della normativa vigente ed un caschetto di protezione;
2. dotare il *kite-surf* di un dispositivo di sicurezza che, in caso di emergenza, consente il depotenziamento immediato dell'ala, ossia l'apertura dell'ala stessa ed il conseguente svernamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
3. munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare il *kite-surf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

4. Fermo restando i limiti di navigazione rispetto alla costa previsti dall'articolo 6, comma 2° della presente Ordinanza, con il *kite-surf* è comunque vietato:
 - a) navigare all'interno dei porti del Circondario marittimo di Pozzallo, nelle zona di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
 - b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di Pozzallo;

- c) navigare a distanza inferiore ai 200 mt. dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di maricoltura;
- d) navigare a distanza inferiore ai 200 mt. da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- e) navigare in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- f) impiegare il *kite-surf* in specchi acquei prospicienti strade, costoni rocciosi e/o ostacoli fissi presenti sottovento.


5. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, fino a 500 mt. dalla costa, l'atterraggio e la partenza dei *kite-surf* devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- I. larghezza fronte spiaggia non inferiore a 40 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 100 mt. ad una distanza dalla costa di metri 100;
- II. delimitazione laterale dei suddetti corridoi di lancio fino alla distanza di 300 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 15 l'una dall'altra;
- III. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro, sul fondo, mediante una cima non galleggiante;
- IV. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro), posto al limite della linea dei 300 mt. deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm.;
- V. i gavitelli terminali, sia lato mare che lato spiaggia, dovranno riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA/ENTRATA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE", tale divieto deve essere inoltre, riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura;

6. Norme di comportamento:

- 1) la partenza ed il rientro devono avvenire con l'ala in posizione prossima allo ZENITH, in entrambi i casi e fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia, non è consentito l'utilizzo della tavola e, pertanto, gli spostamenti dovranno avvenire con il corpo immerso in acqua;
- 2) nei 100 mt. sopraccitati è consentito il transito di un *kite-surf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi di rientro;
- 3) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- 4) è severamente vietato effettuare prove di manovra ed attività didattiche che includano l'utilizzo del *kite-surf* in qualsiasi tratto di arenile;
- 5) l'uso dei corridoi di lancio, a prescindere del soggetto realizzatore, sono ad uso pubblico dell'intera collettività ed utenti del mare in genere, in ogni caso, il soggetto realizzatore è

responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica posizionata in mare ed a terra riguardante il corridoio di lancio installato.



Articolo 18

Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere (*costa*, art. 2, lett. b)), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).
2. I Comuni, se non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 4, co.1, lett. a)-b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- *balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – Swimming not safe. No lifeguard - limite acque interdette alla navigazione non segnalato – Safe water limits not marked -*
 - *limite acque sicure (profondità 1,10 metri) non segnalato – Safe water limit (depth 1,10 meters) not marked -* I Comuni verificano l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione.
3. I comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori.

4. I comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 8 (pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV

Disposizioni finali

SEZIONE 1. *Altri divieti*

Articolo 19

Disciplina della pesca

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana⁴ per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. nr.1639/68.
2. Nella fascia di mare riservata alla balneazione, così come definita dall'art. 3, nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale e/o sportiva effettuata sia dalla costa che da natanti. E' vietato pescare e raccogliere molluschi eduli lamellibranchi lungo le spiagge, le scogliere e nelle fasce di mare precluse dalle ordinanze sanitarie emanate dai Comuni competenti. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite Ordinanze.
3. Da moletti e scogliere (naturali o artificiali), ove l'accesso sia consentito, è, altresì, consentita la sola pesca con canna quando non siano presenti bagnanti nel raggio di 200 metri.
4. La pesca subacquea è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 300 dalla riva. E' altresì, vietato attraversare gli arenili frequentati dai bagnanti e la suddetta fascia di mare ad essi riservata con fucili/pistole subacqueei carichi, nonché procedere al relativo caricamento in dette zone. E' vietato l'esercizio della pesca subacquea a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta.

Articolo 20

Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

1. Fermo restando quanto prescritto dalla Regione Siciliana con l'articolo 3 del D.D.G. N°476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Prescrizioni

⁴ Al momento della emanazione della presente Ordinanza, dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle 09 alle 19, ai sensi del D.D.G. n.476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente così come modificato dal D.D.G. del 2.3.2016 ("Stagione balneare 2016") dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

sull'uso delle spiagge e delle strutture balneari), negli specchi acquei antistanti le spiagge del Circondario Marittimo, **E' VIETATO:**

a) ferma restando l'osservanza delle prescrizioni generali e delle norme di circolazione e di sicurezza dei voli effettuati con apparecchi per il volo da diporto e sportivo di cui all'allegato unico della Legge 25 marzo 1985, n. 106, non considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 Codice della Navigazione, (alianti, deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri, velivoli con paramotore o similari), nonché di quelle contenute nell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, la fascia di specchio acqueo entro 300 metri dalla costa e l'adiacente arenile destinato all'attività balneare vengono identificati quali luoghi "con assembramenti di persone"; pertanto, su di essi, in mancanza di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima e di apprestamenti ed attrezzature adeguate.

E' vietato con qualsiasi tipo di aeromobile il sorvolo delle spiagge e della zona riservata fino a 1.000 mt. dalla costa ed a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia nonché il decollo e l'atterraggio ed il lancio di oggetti o di liquidi in volo dai sopra indicati apparecchi;

- b) è, altresì, vietato per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale, ammarare in acque frequentate dai bagnanti o lungo i corridoi di lancio destinati alle unità da diporto;
- c) tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
- d) utilizzare artifici pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni;

2. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero i responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:

- a) attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
- b) segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
- c) qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare, il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la salute.

3. Per quanto riguarda la disciplina di uso e navigazione di moto d'acqua (acquascooter), unità da diporto utilizzate per il paracadutismo ascensionale e/o rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari, esercizio dell'attività di sci nautico, wakeskate, wakeboard e similari, propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, comunemente denominati "acquascooter subacquei", predisposti per escursioni subacquee, nuoto, snorkeling, snorkeling trainato e/o altre discipline similari quali ray – board, sea – fly, subwing, surfer – board nonché scuole di vela e scuole di tavole a vela, si dovrà fare riferimento alla vigente Ordinanza n. 22/2013 emanata da questa Capitaneria di Porto il 14 giugno 2013.
4. Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 C.N., che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione (lett. d) ed e) art.2) e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera. Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere concesse, a seguito di istanza appositamente motivata, dal competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

SEZIONE 2. *Divulgazione e norme procedurali*

Articolo 21 *Entrata in vigore*

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2016 citata in premessa. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 22 *Obbligo di affissione*

1. La presente Ordinanza è esposta dai titolari delle strutture balneari all'ingresso delle strutture turistico-balneari, presso le postazioni di salvataggio, all'ingresso delle strutture destinate alla nautica da diporto ed all'interno dei negozi di articoli di pesca e nautico-sportivi siti nei Comuni del Circondario Marittimo, a cura dei responsabili, in formato 70 x 100 cm.

Articolo 23
Sanzioni e diffide

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/pozzallo nonché l'opportuna distribuzione tramite i locali organi di informazione.
2. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il concessionario, fatte salve le sanzioni previste, viene diffidato a:
 - a) adottare tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con immediatezza;
 - b) issare la bandiera rossa sulla postazione del bagnino sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo e salve le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, ai sensi:
 - degli artt.1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt.53,54,55 del d.lgs. 18.07.2005 n.171;
 - degli artt.7,10 del d.lgs.09.01.2012 n.4;
 - degli artt.650,673 del Codice penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

Pozzallo, li 3 maggio 2019

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Pierluigi MILELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA POZZALLO: Tel. 0932/953327 - Fax
0932/953590 - e-mail: cppozzallo@mit.gov.it**

ASCOLTO CONTINUO CANALE 16 VHF/FM e 2182 KHZ HF

Emergenza Numero Blu 1530